

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“SPLASH”

Ente del Terzo Settore

Costituzione-Denominazione-Sede

Art. 1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata “SPLASH APS”. L'associazione, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017 è un ente del terzo settore costituita in forma di associazione non riconosciuta da un numero non inferiore a sette persone fisiche avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà “SPLASH”.

L'associazione ha sede in Martina Franca, via parallela viale Europa, snc. Con Codice fiscale 90239320733 e partita iva 03063370732.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altre città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art.2. L'associazione “SPLASH APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art.3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) Organizzazione e promozione di attività ludiche, didattiche, ricreative e di intrattenimento per bambini abili e diversamente abili;
- 2) Creazione ed organizzazione di spazi, eventi, manifestazioni, progetti e servizi volti all'incontro, al gioco, alla socializzazione ed alla formazione dei propri associati e di terzi;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 5) organizzare e/o gestire centri estivi e stagionali per gli associati, i loro familiari e terzi.
- 6) organizzare proiezioni di filmati e materiali video per gli scopi associativi.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali;
- permettere la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità;
- permettere la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo;
- permettere la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali amatoriali.

Art.4. L'Associazione realizza tali finalità e attività anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti,





strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, in particolare:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi ed ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

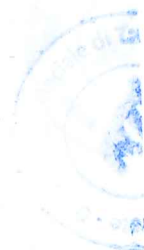
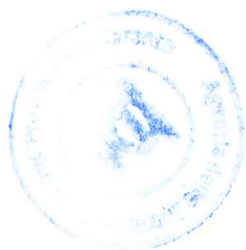
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



Diritti e doveri del Soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Nello specifico, in conformità all'art. 24 de D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore (CTS)", ciascun associato ha diritto di voto e tale deve essere esercitato anche dai soci minorenni tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la patria potestà dei minorenni hanno diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota sociale;
- d) esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 15;
- e) dimissioni.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti corretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.12. L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Lavoratori

Art.13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.



Democrazia e partecipazione

Art.14. I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci maggiorenni.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dalla Presidenza. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Organismi sociali

Art.15. Sono organismi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione,
- la Presidenza,
- il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente,
- l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.



Durata e scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 16. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. 117/2017 e in maniera conforma a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Assemblea dei soci

Art.17. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto dell'associazione a norma del precedente articolo.

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 3, hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti della Presidenza;



- nominare e revocare i soggetti indicati nel successivo art. 16;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto a norma del successivo articolo 11;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione ai sensi del precedente articolo 7, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Convocazione dell'Assemblea

Art.18. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura della Presidenza su propria iniziativa. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso deve contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

La Presidenza può stabilire modalità aggiuntive di convocazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio dell'avviso presso l'ultimo indirizzo e-mail dell'associato o la consegna manuale o per posta ordinaria.

Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni

Art.19. Salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 11, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Modificazione dello Statuto

Art.20. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.



Presidenza

Art. 21. I componenti della Presidenza vengono eletti dall'Assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica quattro anni. La Presidenza è composta da un minimo di tre ed un massimo di undici membri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri di Presidenza sono rieleggibili.

I componenti della Presidenza non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

La Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei componenti di Presidenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri di Presidenza e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

La Presidenza elegge al suo interno il Presidente *pro tempore* dell'Associazione di cui al successivo articolo 14.

Sono inoltre compiti specifici della Presidenza garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. La Presidenza può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

La Presidenza ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Presidenza specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'art. 9;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Dimissioni del socio e del consigliere di Presidenza e operatività della Presidenza

Art. 22. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o alla Presidenza e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.



I consiglieri di Presidenza sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà della Presidenza dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere di Presidenza rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione della Presidenza e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione della Presidenza mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione della Presidenza.

La Presidenza valuta l'opportunità di convocare un'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, la Presidenza non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 12.

La Presidenza decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

In tutti i casi in cui risulti decaduta, la Presidenza uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, la Presidenza dimissionaria permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Presidente e Vicepresidente

Art. 23. Il Presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato della Presidenza del quale fa parte ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente dirigere l'attività della Presidenza nonché eseguire le delibere dell'Assemblea e della Presidenza.

Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione della Presidenza oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro della Presidenza secondo le norme stabilite all'articolo 13 dello statuto.

In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Vicepresidente.

Azioni disciplinari

Art. 24. La Presidenza, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, la Presidenza può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.





Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Art.25. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel Caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Libri sociali

Art. 26. L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- Libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
- Libro delle adunanze e delle delibere della Presidenza,
- Libro soci.

I libri sono tenuti a cura della Presidenza, potendo a ciò delegare un suo componente.

Patrimonio

Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate in via meramente marginale e sempre senza scopo di lucro, in conformità con l'art. 85 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all'art. 1 del presente atto. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale e rendiconto annuale

Art.28. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura della Presidenza ai sensi dell'art.



13 del d.lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Disposizioni finali

Art. 29. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile. nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

Martina Franca 11/04/2025,

Firma dei Presidente e dei soci fondatori

SPLASH
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Parallela Viale Europa snc
74015 Martina Franca (TA)
P.I.: 03063370732 - C.F.: 90239320733
Tel. 333.9995656 - 329.0099332



[Signature]
[Signature]
Veronica Torfani

Gabriella Carli
Speciale duomo

Giuseppe Cito

Tiziana Torfani

74015 Marina Fiume (TA)
P.I. 0308330732 - C.F. 00539320731
Tel. 333 988956 - 329 008933

